

730/2021 novità detrazioni fiscali: limite reddituale anche su spese universitarie
di [Giacomo Mazzarella](#)



Per la prima volta alcune detrazioni per le spese sostenute nell'anno di imposta precedente quello della dichiarazione dei redditi, sono fruibili in base al reddito complessivo del contribuente.

Per i contribuenti italiani e per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi 2021.

Parliamo del limite di reddito oltre cui non si ha diritto alle detrazioni e dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese detraibili.

Tra le novità del modello 730/2021 ci sono queste due importanti novità. Per quanto concerne il limite reddituale invece, il meccanismo previsto è a scalare e va ad azzerarsi per i contribuenti che presentano redditi oltre la soglia massima. In pratica, su determinate spese sostenute nell'anno di imposta di riferimento, la detrazione non è fruibile per intero o non è spettante per chi ha redditi elevati.

L'argomento necessita di un approfondimento dal momento che la novità non riguarda gli oneri detraibili nella loro generalità ma solo alcuni di essi.

Detrazioni fiscali e fasce reddituali

Nel 730/2021 per il quale l'Agenzia delle Entrate ha già provveduto a rendere pubblica la bozza del modello con le sue relative istruzioni, entrano in scena le detrazioni con riduzione progressiva in base al reddito del contribuente. Parliamo dei cosiddetti oneri detraibili, cioè quelle spese che i contribuenti hanno sostenuto nell'anno di imposta a cui la dichiarazione dei redditi si riferisce e che per il 730/2021 sarà l'anno 2020.

Gli oneri detraibili per le dichiarazioni dei redditi danno diritto al 19% di detrazione sull'Irpef fuoriuscita dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta di spese che danno diritto ad uno sconto sull'imposta da pagare o già trattenuta in busta paga mese per mese durante l'anno 2020.

Con il nuovo meccanismo, il 100% di detrazione, cioè il 19% pieno spetta a contribuenti con redditi fino a 120.000 euro. In pratica, avere 1.000 euro di spese sanitarie da scaricare sul reddito, per chi ha redditi fino a 120.000 euro da diritto ad una detrazione pari a 380 euro.

L'articolo 1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) ha introdotto novità per quanto concerne il regime delle detrazioni Irpef previsto dall'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui redditi. Si tratta della riduzione progressiva della possibilità di sfruttare a pieno la detrazione in base al reddito del contribuente. Dal momento che la decorrenza della novità introdotta è fissata al 1° gennaio 2020, sarà con la nuova dichiarazione dei redditi che i contribuenti dovranno fare i conti con questa riforma.

Detrazione si azzerava per i redditi sopra i 240.000 euro

Fermo restando il fatto che fino a 120.000 euro di reddito i contribuenti non subiranno alcun cambiamento, per chi ha redditi più elevati la percentuale di detrazione scende. Infatti sopra i 120.000 euro e fino a 240.000 la percentuale si riduce fino al suo completo azzeramento che significa detrazione non utilizzabile oltre la soglia massima reddituale prevista, i prima citati 240.000 euro.

Non tutti gli oneri detraibili però rientrano in questo nuovo meccanismo a scalare. Infatti ci sono spese che continueranno ad essere detraibili nella maniera classica, cioè a dare diritto al 19% pieno di detrazione.

Il meccanismo a scalare non riguarda:

- Spese sanitarie;
- Interessi sui mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
- Interessi sui mutui agrari;
- Spese per ristrutturazioni di immobili.

Allo stesso tempo la detrazione a scalare è in funzione per i seguenti oneri detraibili:

- Spese d'istruzione;
- Spese sostenute per servizi di interpretariato;
- Spese universitarie;
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici;
- Spese funebri;
- Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato;
- Spese per assistenza personale;
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- Spese per le attività sportive dei ragazzi;

- Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave;
- Spese per le intermediazioni immobiliari;
- Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
- Spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi;
- Erogazioni liberali per attività culturali, artistiche e Onlus;
- Erogazioni liberali a favore di enti dello spettacolo;
- Spese veterinarie;
- Spese per canoni di leasing.

(da www.orizzontescuola.it)